

ALLEGATO al N. 97110/15934 di Repertorio.

S T A T U T O

Art.1 Della Costituzione dell'Associazione

E' costituita tra i dirigenti in servizio ed in quiescenza delle Aziende del Gruppo STET un'associazione di mutualità volontaria, strutturalmente e amministrativamente autonoma, denominata "Associazione per l'Assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende del Gruppo STET".

L'Associazione ha sede in Torino.

Art.2 Delle finalità dell'Associazione

L'Associazione, che non ha fini di lucro, persegue lo scopo esclusivo di erogare a favore degli associati prestazioni integrative dell'assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario nazionale.

Art.3 Del Patrimonio dell'Associazione

Il fondo comune dell'Associazione è costituito dai contributi degli associati, dai contributi che le Aziende del Gruppo STET avranno deliberare di versare all'Associazione - ad integrazione di quelli versati per conto dei propri dirigenti - a seguito di apposite convenzioni, dagli interessati su eventuali impieghi di disponibilità e da altre entrate che comunque dovessero verificarsi a nome e per conto dell'Associazione.

Art.4 Dei Contributi Associativi

I contributi associativi degli associati sono costituiti da una contribuzione annua la cui misura sarà determinata dalla Assem-

blea degli associati in relazione al livello di retribuzione o di pensione ed eventualmente al nucleo familiare.

Le modalità di versamento del contributo saranno determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea può altresì deliberare di richiedere una quota "una tantum" per l'iscrizione.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di determinare un contributo aggiuntivo "una tantum" per coloro che - pur avendo i requisiti per l'ammissione - presentino la domanda in un momento successivo a quello dell'acquisizione del diritto.

Art.5 Dell'iscrizione all'Associazione

Possono essere iscritti all'associazione:

- a) i dirigenti in servizio di aziende del Gruppo STET;
- b) i dirigenti di aziende del Gruppo STET, cessati dal servizio per pensionamento, purchè non aventi diritto ad altre forme di assistenza integrativa;
- c) i familiari di dirigenti deceduti (in servizio o in pensione) se e finchè beneficiari di pensione ai superstiti o di reversibilità, purchè non aventi diritto ad altre forme di assistenza integrativa.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre accettare, in casi particolari altre richieste di iscrizione, purchè sia comunemente assicurata la totale copertura dei contributi.

L'iscrizione alla associazione è prorogata - per un anno a partire dalla fine del mese in cui è avvenuto il decesso - a favore delle persone a carico di dirigenti iscritti deceduti in servizio senza diritto a pensione.

La domanda di adesione deve essere presentata per iscritto; l'avvenuta accettazione e la sua decorrenza sono in ogni caso comunicate per iscritto.

Art. 6 Dei diritti e dei doveri degli associati

Gli associati hanno diritto a beneficiare di tutte le prestazioni di cui all'art. 8 e hanno il dovere di versare le quote contributive secondo le modalità fissate ogni anno dal Consiglio di Amministrazione .

Ciascun associato ha diritto alle prestazioni erogate dall'associazione per sè e per le persone a suo carico .

Si intendono persone a carico, oltre al coniuge (anche separato legalmente o divorziato, ma con diritto ad assegno alimentare a carico dell'iscritto), quelle per cui l'associato percepisce gli assegni familiari .

Qualora il coniuge o la persona a carico fruisca di altra forma di assistenza integrativa, le prestazioni erogate potranno avere solo carattere residuale .

Indipendentemente dalla percezione degli assegni familiari i figli, non coniugati e senza occupazione, si considerano a carico fino al compimento del 26° anno di età, purchè conviventi .
E' comunque demandata al Consiglio la facoltà di considerare annualmente, per singoli casi, più estesi criteri di attuazione delle norme relative ai familiari destinatari dell'assistenza .



Art. 7 Della perdita delle qualità di associato

La qualità di associato si perde per recesso, per esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi, per il venir meno delle condizioni di cui all'art. 5, 1° comma .

Il recesso deve essere comunicato per iscritto entro il 30 settembre di ciascun anno al Consiglio di Amministrazione ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo .

L'esclusione dovrà essere altresì deliberata nei casi di inadempienza dichiarata dal Consiglio di Amministrazione per omissione dei contributi associativi .

Gli associati che abbiano receduto o che siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione .



Art.8 Delle prestazioni

Le prestazioni - aventi carattere integrativo dell'assistenza sanitaria fornita dal Servizio Sanitario Nazionale - riguardano, in via prioritaria:

- . interventi chirurgici, degenze e cure ospedaliere;
- . cure specialistiche ed accertamenti diagnostici;
- . cure e protesi odontoiatriche;

nonchè ogni altro intervento integrativo che sarà valutato necessario in relazione al livello dell'assistenza a carattere generale.

Le condizioni, i limiti e le modalità di erogazione degli interventi saranno stabilite da un apposito regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Art.9 Degli organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Presidente; d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri, di cui otto dirigenti in servizio ed un dirigente pensionato, iscritti all'associazione, che vengono nominati dall'Assemblea per due esercizi finanziari. Qualora nella composizione del Consiglio di Amministrazione si verificano vacanze, le sostituzioni avvengono per cooptazione: i subentranti rimangono nel Consiglio fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai sostituiti. La vacanza, per qualsiasi motivo, della maggioranza dei Consiglieri in carica comporta la decadenza dell'intero Consiglio che dovrà essere rieletto dall'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre dirigenti iscritti, nominati dall'Assemblea per due esercizi finanziari. La Presidenza del Collegio spetta al Revisore che abbia la maggiore anzianità nella qualifica di dirigente nell'ambito di Società del Gruppo "STET".

5.

La sostituzione di un solo Revisore dei Conti è demandata al Collegio dei Revisori che si completerà con altro dirigente iscritto all'Associazione.

Per la sostituzione di due o più Revisori provvederà l'assemblea; in ogni caso i nuovi Revisori resteranno in carica fino al completamento del biennio in corso.

Art.10 Dell'Assemblea degli associati

L'assemblea degli associati si riunisce - su convocazione del Consiglio di Amministrazione - una volta l'anno, con preavviso di almeno dieci giorni, di norma in prima convocazione entro il mese di aprile e in seconda convocazione entro il mese di maggio di ogni anno, per l'approvazione del Rendiconto Annuale chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente; determina la contribuzione annua a carico degli associati ai sensi dell'art.4 dello Statuto.

L'assemblea può essere convocata in qualunque momento, con preavviso di cinque giorni, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario od a richiesta sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

All'Assemblea partecipano tutti gli associati, personalmente o mediante delega ad altro associato.

Per la validità dell'Assemblea è necessario l'intervento, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti degli intervenuti.


Le sole modifiche di Statuto devono essere deliberate con il voto favorevole di due terzi degli associati.

Art.11 Del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione:

- a) determina le modalità di versamento del contributo a carico degli associati;
- b) può stipulare convenzioni con le Società del Gruppo STET avven-

./.



6.

- ti per oggetto i contributi integrativi a carico delle medesime;
- c) stabilisce il contenuto delle prestazioni per la realizzazione degli scopi sociali sulla base delle direttive individuate dall'Assemblea;
 - d) è responsabile verso gli associati del regolare funzionamento della Associazione nonché del corretto impiego dei fondi;
 - e) predispone il rendiconto annuale di gestione.

I Consiglieri nominano fra loro il Presidente, il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, ed il Segretario Tesoriere: quest'ultimo può essere scelto anche fra associate che non facciano parte del Consiglio.

Il Consiglio si riunisce:

- a) di norma ogni quadrimestre;
- b) ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno;

e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente. A cura del Consiglio viene tenuto il libro delle adunanze e deliberazioni e ~~le~~ quelle dell'assemblea.

Art.12 Del Presidente

Il Presidente assume la rappresentanza legale dell'Associazione nei rapporti con i terzi e in giudizio: convoca il Consiglio di Amministrazione; presiede l'Assemblea degli associati.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.

Art.13 Del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo amministrativo degli atti dell'Associazione, accerta la regolarità



7.

dei movimenti contabili; esamina il rendiconto annuale e propone eventuali variazioni; accerta la consistenza di cassa; vigila sulla precisa applicazione delle norme dello Statuto e del Regolamento e delle delibere assembleari; interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Delle riunioni del Collegio, che si riunisce di norma ogni trimestre, viene redatto, in apposito libro, il relativo verbale.

Art.14 Della contabilità dell'Associazione

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il Rendiconto annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere portato all'approvazione della Assemblea entro il mese di aprile dell'anno successivo.

Art.15 Dello scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione il fondo comune è devoluto agli associati salvo che l'assemblea non deliberi una diversa destinazione del medesimo.

Art.16 Della gratuità delle cariche

Tutte le cariche previste dal presente Statuto sono gratuite.
Firmato: Ferruccio Rebba - Paolo Benzoni - Giuseppe Casetta -
Piero Beretta - Carlo Galamini - Sergio Camerone - Luigi Frisani
Giuseppe Leoni - Francesco Morosini - Luigi Rebaudengo - Astore
Placido Notaio

